

**Proponente: 13.A**  
**Proposta: 2019/677**

**del 13/12/2019**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1463**

**del 17/12/2019**

**ENTRATE**

**Dirigente: BENEDETTI Dr.ssa Lorenza**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI SOMME A TITOLO DI MAGGIORAZIONI TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018 .

## LA DIRIGENTE

### Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019\_2021 – risorse finanziarie nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- con delibere di Giunta Comunale ID n. 29 del 01/03/2018 e ID n. 58 del 05/04/2018 è stata approvata la revisione della macrostruttura dell'Ente, con la costituzione di un'Area Risorse comprendente anche il Servizio Entrate, nonché una posizione di staff all'Area Risorse “Start up della rifunzionalizzazione delle entrate comunali/Attività specialistiche - Fund Management”;
- con atto PG 135704 del 10/07/2019 il Sindaco del comune di Reggio Emilia ha conferito, alla Dott.ssa Lorenza Benedetti incarico *ad interim* della responsabilità di direzione del Servizio Entrate, in relazione alle funzioni e alle conseguenti responsabilità del Servizio, tra cui la Gestione dei tributi comunali (IMU, TASI, TARI, ICP), con decorrenza dal 15/07/2019;
- con atto PG 136579 del 11/07/2019 il Sindaco del comune di Reggio Emilia ha individuato come sostituto di primo grado del Dirigente del Servizio Entrate dott.ssa Lorenza Benedetti, il dott. Marcello Marconi Dirigente della posizione di STAFF all'Area Risorse “Start up della rifunzionalizzazione delle entrate comunali/Attività specialistiche- Fund Management”.

**Visto** il D.lgs. N°503/1993, che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni e sue s.m.i.;

### Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale 2007/23(PG1000) del 31/01/2007, come consentito dalla Legge 488/1999, ha aggiornato le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità portando l'aumento complessivo, rispetto a quelle stabilite dal D.lgs. 507/1993, al 30% per le superfici superiori al metro quadrato ed al 20% per le restanti;
- le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità deliberate dalla Giunta Comunale nel 2007 sono state applicate fino al 2018 ed il 17 gennaio 2019 con deliberazione 2019/5 la Giunta Comunale ha approvato nuove tariffe a far data dal 1.01.2019.

### Constatato che:

- l'art. 11 co. 10 della L. 449 del 27/12/1997 e l'art. 30 c. 11 della L. 488/1999 hanno rispettivamente previsto per i Comuni la facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta “fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato”, rispetto alle tariffe base stabilite nel capo I del D.lgs. 507/1993;
- l'art. 23 co. 7 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito nella Legge 7/08/2015 n. 134, ha abrogato la facoltà di cui al punto precedente;
- il comma 739 art. 1 della L. n. 208 del 21/12/2015 prevede che “L'articolo 23, comma 7, del Decreto Legge 22/06/2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'art. 11, co. 10 della L. 27/12/1997, n.

449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, si sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. 27/07/2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto art. 23, co. 7, del D.Lgs. n. 83/2012;”

- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 15 del 10/01/2018, è intervenuta sull'interpretazione dell'art. 1, co. 739 della L. n. 208/2015, chiarendo che: “non è corretta l'interpretazione dell'art. 1, co. 739, della L. n. 208/2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i comuni che, alla data del 26/06/2012, avessero già deliberato in tal senso” e spiegando che la disposizione si limita a confermare la validità degli aumenti già deliberati per l'anno 2012 mentre, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi illegittimi perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente;
- il comma 917 art. 1 della Legge 145/2018 stabilisce: “in deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente e' diventata definitiva.”

**Preso atto:**

- Che finora quindici imprese hanno chiesto il rimborso della parte di imposta pagata tra il 2013 ed il 2018 corrispondente agli aumenti tariffari come da tabella allegata in parte già verificate e in parte ancora in corso di verifica
- Che complessivamente la somma degli importi loro dovuti è circa € 203.000 di cui 198.703,00 per imposta pagata da rimborsare e il resto per interessi per la gran parte esigibili nel 2019 e in parte nel 2020
- Che si procede pertanto a impegnare 167.000,00 nel Bilancio 2019 e 36.000,00 euro nel Annualità 2020 del Bilancio 2019-2021 e che con successivi atti si procederà alla liquidazione e pagamento una volta completate le verifiche in corso.

**Considerato che** è vantaggioso per l'ente effettuare rapidamente i rimborsi per limitare il pagamento degli interessi e per tutelare la propria immagine nei confronti dei contribuenti.

**Atteso** che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

**Visti:**

- Il T.U. D.lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 151 comma 4 e 183;
- l'art. 13 e 14 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'art. 107 del D.lgs. 267/2000 che alla lettera d) attribuisce ai dirigenti la competenza relativa agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa.

**Sottolineato** che non sussistono cause di incompatibilità in capo alla sottoscritta responsabile del procedimento.

## **DETERMINA**

1. Di impegnare la spesa di € 203.0000,00 con imputazione alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato 1.09.02.01.001 del Bilancio 2019-2021 al capitolo 39680/2 del P.E.G. 2019 denominato “Rimborso quote maggiorazioni tariffarie ICP”, codice prodotto-progetto 1308, centro di costo 0188, di cui 167.000,00 annualità 2019 e 36.000,00 nell’ annualità 2020.
  
2. Di dare atto che la liquidazione di quanto dovuto sarà effettuata dopo aver proceduto al controllo delle rispettive richieste ed al ricalcolo dell’imposta dovuta e delle relative differenze nonché della regolarità contributiva di ciascun beneficiario.

Si dispone l’invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all’art. 151, 4° comma, del D.lgs. 267/2000.

<p>LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO D.ssa Lorenza Benedetti</p>
--

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.